

Giurisprudenza Nazionale a cura dello Studio Di Cintio Ferrari DCF Sport Legal

• CONI: qualificazione giuridica del fatto

Con Decisione n. 53 del 27.10.2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni è intervenuto a seguito di un ricorso presentato da una sodalizio sportivo in favore di alcuni suoi tesserati sanzionati avanti agli organi Figc per aver tenuto un comportamento non regolamentare nel corso di una gara, stabilendo che "La qualificazione giuridica del fatto – che, invece, è soggetta alla valutazione in ultimo grado sportivo del Collegio di Garanzia – non è irragionevole, e certamente non se ne può desumere la illegittimità affermando, come fa il ricorrente, che in altri casi più gravi la sanzione sarebbe stata più lieve. Il Collegio non ha titolo a esaminare tali diversi casi: ma è certo che, se in tali diversi casi si fosse adottata una sanzione indebitamente lieve, ciò non giustifica la ripetizione di una erronea valutazione assai tollerante di comportamenti che, in particolare ove provenienti da giovani atleti, costituiscono l'esatto contrario delle regole di correttezza cui sin dall'inizio tutti gli sportivi devono ispirarsi (decisione n. 9/15, Cerciello c. FIGC)." (U.C. Montecchio Maggiore S.r.l. / Figc)

• FIGC: rinuncia partecipazione campionato

Con C.U. n. 28 del 28.10.2016 il Tribunale Federale Nazionale è intervenuto a seguito di un deferimento nei confronti di un sodalizio sportivo e del relativo rappresentante legale i quali, dopo essersi regolarmente iscritti al campionato di competenza di Calcio a 5, avevano fatto pervenire apposita comunicazione alla Divisione Calcio a 5 con la quale rinunciavano alla partecipazione al torneo per sopravvenute ed imprevedibili difficoltà economiche, stabilendo che il deferimento non può essere accolto in quanto "la Divisione non ebbe mai a contestare formalmente tale dichiarazione di rinuncia, che peraltro è stata formalizzata ben prima dei dovuti controlli sulle formalità documentali eseguiti dalla Co.Vi.So.D. e prima della compilazione dei calendari della competizione di che trattasi; il tutto, quindi, secondo una scansione temporale non solo compatibile con la proficua organizzazione della competizione bensì anche tale da non avere recato pregiudizio all'iter sportivo". (ASD Umbria 2015 Calcio a 5 / Figc)

• CONI: difetto di motivazione

Con la Decisione n. 55 del 2 novembre 2016 il Collegio di Garanzia dello Sport del Coni, ha rigettato il ricorso proposto dal Presidente di un'Associazione sportiva, il quale era stato deferito dalla Corte Federale d'Appello in seguito alla cessione di un cavallo, oggetto e parte integrante di un accordo stipulato con la Federazione Italiana Sport Equestri, con il quale quest'ultima si impegnava ad elargire annualmente dei contributi all'Associazione in previsione delle Olimpiadi di Londra 2012 e Rio 2016, stabilendo "che in questa sede di legittimità non può essere posta in discussione la questione se i comportamenti tenuti dal tesserato importino la violazione dei doveri di cui si discute, trattandosi di apprezzamento di merito, riservato agli Organi della Giustizia Federale. Possono essere, invece, valutate la completezza e la sufficienza della motivazione addotta a sostegno del convincimento relativo alla sussistenza della dedotta violazione dei doveri di correttezza, lealtà e probità. A tale proposito è appena il caso di osservare, in presenza di una deduzione in tal senso del ricorrente, che l'obbligo di mantenere il cavallo a disposizione dell'amazzone implica necessariamente il divieto di cessione a terzi dell'animale fino al termine convenuto. Ne discende che, in relazione a tale profilo non può essere ravvisata alcuna carenza motivazionale." (V. Truppa / FISE)

• FIPAV: svincolo coattivo

Con Delibera n. 2 del 06.10.2016 della Commissione Tesseramento Atleti, quest'ultima è intervenuta a seguito del ricorso promosso da una tesserata che chiedeva lo scioglimento del vincolo per non essere stata sottoposta a visita medica con conseguente mancato perfezionamento della procedura di rinnovo del tesseramento e per il disinteresse mostrato dal sodalizio per la sua crescita tecnica non avendo potuto la ricorrente partecipare ad alcuna attività agonistica per l'intera stagione, stabilendo che, ai sensi dell'art. 35 comma 1 lettera b) del RAT "appare incontrovertibile che il sodalizio abbia manifestato il proprio disinteresse nei confronti dell'attività agonistica della ricorrente per tutta la durata della stagione" non preoccupandosi "di garantire alla ricorrente la partecipazione all'attività agonistica". (V. Cozzo / FIPAV)

• **Federazione Italiana Giuoco Calcio**

C.U. n.30 del 18.10.2016 (dispositivo CU 22 CSA) - Mancato adempimento obblighi invio "Rosa dei 25"

Con il C.U. n.30 del 18.10.2016 (dispositivo CU 22 CSA), la Corte Sportiva D'Appello sanciva come, l'adempimento dell'invio mediante PEC della Rosa dei 25, ovvero l'elenco dei 25 calciatori che possono essere impiegati dalle società professionistiche partecipanti al Campionato di Serie A TIM, entro le ore 12:00 del giorno antecedente la disputa come disposto dal Com. Uff. della FIGC n. 84/A del 20.11.2014 non può essere sostituito dall'inserimento della lista nel sistema Extranet, sostenendo "che la trasmissione alla Lega di Serie A, a mezzo PEC, dell'elenco dei calciatori c.d. "eleggibili" e delle successive variazioni allo stesso, espressamente previsto dal Com. Uff. della FIGC n. 84/A del 20.11.2014, non costituisca affatto, come sostenuto dalla Società ricorrente, un'inutile duplicazione di adempimenti a carico di una società calcistica che abbia già provveduto a compilare l'elenco dei 25 ovvero, come nel caso che ci occupa, ad inserire la variazione utilizzando il sistema Extranet della stessa Lega di Serie A; al contrario, il predetto adempimento è finalizzato a rendere edotte non soltanto la Lega di SerieA ma le altre Società, le cui squadre partecipino al Campionato di Serie A, dei nominativi dei calciatori inseriti da ogni Società nella c.d. "lista dei 25". (U.S. Sassuolo / Pescara Calcio)

• **Federazione Italiana Pallacanestro**

C.U. del 22 marzo 2016, n. 699, delibera n. 244/2016, Consiglio Federale della FederBasket - Partecipazione gare extra FIBA

Con C.U. del 22 marzo 2016, n. 699, delibera n. 244/2016, il Consiglio Federale della FederBasket ha sancito che la partecipazione a gare e competizioni internazionali non organizzate da FIBA e FIP, fatte salve quelle riconosciute da FIBA, senza la preventiva autorizzazione, costituisce grave infrazione dell'ordinamento sportivo, in quanto l'adesione alla FIP e, tramite essa, alla FIBA è effettuata liberamente dalle società mediante l'affiliazione che determina l'acquisizione in capo alle stesse del diritto di svolgere attività sportiva promossa e organizzata dalla FIP e dalla FIBA, ma anche dei doveri derivanti dalla appartenenza al movimento sportivo federale, osservando le disposizioni anche programmatiche ed organizzative stabilite dalla FIBA e dalla FIP, in ottemperanza ai principi declamati dagli artt. 1, 2 e 3 dello Statuto Federale. In particolare, l'art. 3: "le affiliate sono soggetti dell'ordinamento sportivo, tenute a svolgere la propria attività nel rispetto delle disposizioni e dei provvedimenti del CIO, del CONI, della FIBA e della FIP".

• **Federazione Italiana Golf**

C.U. n. 1 del 04.04.2016 il Tribunale Federale Nazionale - Abbassamento hcp

Con C.U. n. 1 del 04.04.2016 il Tribunale Federale Nazionale è intervenuto in una fattispecie che riguardava l'abbassamento dell'hcp (vantaggio che si assegna ai partecipanti dei tornei dilettantistici: in sostanza, più un giocatore è bravo, meno colpi gli sono concessi per chiudere ogni buca) di gioco in assenza dei presupposti richiesti grazie alla presentazione di prove ritenute non valide e di sospetta provenienza, partecipando così ad un torneo riservato ad atleti particolarmente capaci, stabilendo che "i quattro score presentati dal tesserato per richiedere l'abbassamento del proprio hcp non erano in uso da molto tempo in considerazione del fatto che gli stessi riportavano un vecchio rating". (S. Nosedà / FIG)

• **Federazione Italiana Nuoto**

Decisione n. 47 del 14 ottobre 2016 - Vizio di costituzione dell'organo giudicante FIN

Con la decisione n. 47 del 14 ottobre 2016, il Collegio di Garanzia dello Sport veniva investito dell'accertamento delle condizioni per rimettere al Giudice di prime cure la vertenza a causa di un vizio di costituzione dell'organo giudicante, adducendo la violazione degli artt. 2, comma 6, e 26, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione con gli artt. 276, 410 e 437 c.p.c. e con riferimento all'art. 54 Codice Giustizia Sportiva, poiché l'udienza di discussione dinanzi al Tribunale Federale si era tenuta alla

presenza di n. 2 componenti in luogo dei tre previsti dalla richiamata normativa sportiva federale. A tal riguardo "il Collegio osserva che, come correttamente definito dalla Corte Federale di Appello, il vizio di costituzione dell'organo giudicante di primo grado, sollevato dal ricorrente, non può essere motivo di rimessione al giudice di prime cure secondo le regole procedurali proprie dell'art. 82 del Regolamento di Giustizia Sportiva FIN, che tassativamente ne ammette la rimessione medesima esclusivamente nella ipotesi di "omissione delle comunicazioni" e che solo detta ipotesi può essere causa di nullità del giudizio". (F. Liolli / S.S.D. #Roma #Nuoto a.r.l.) "

- **Federazione Ciclistica Italiana**

C.U. 5 del 2 agosto 2016 il Tribunale Federale Nazionale - Trasferimento atleta ad altra società

Con C.U. 5 del 2 agosto 2016 il Tribunale Federale Nazionale ha autorizzato il trasferimento dell'atleta da un sodalizio ad un altro nel corso della stagione sportiva, sussistendo il nulla osta di entrambe le associazioni, sottolineando che "il caso in esame è riconducibile alla previsione di cui all'art. 26, ult. co., RTAA, il quale prevede che il trasferimento dell'atleta sottoposto a vincolo è comunque consentito ove consti il reciproco consenso manifestato per iscritto dal tesserato e dalla società. Inoltre, l'ostacolo, in astratto rappresentato dal fatto che la stagione fosse ampiamente in corso e che fossero anche scaduti i termini per l'affiliazione ad altra società, poteva essere superato, in via di deroga ed eccezione (come da numerosi precedenti di questo Organo di Giustizia), in considerazione dell'interesse dell'atleta di portare a termine la stagione agonistica in corso, la quale sarebbe altrimenti compromessa stanti gli insanabili dissidi insorti". (G. Petroni / VC COPPI Lunata - Altopack Packaging ASD Attività Giovanile)